



PROSPETTO DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Decreto ministeriale n. 150/2023, artt. 28-34

Sommario: **1. Spese di avvio** della Mediazione e **di primo incontro**. – 1.1. Mediazione volontaria e Mediazione da clausola contrattuale o statutaria. – 1.2. Mediazione su tentativo obbligatorio e Mediazione demandata. – **2. Spese ulteriori** di Mediazione. – 2.1. In caso di mancata conciliazione al primo incontro. – 2.2. In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo. – 2.3. In caso di **conciliazione al primo incontro**. – 2.4. In caso di **conciliazione in incontri successivi** al primo.

1. SPESE DI AVVIO DELLA MEDIAZIONE E DI PRIMO INCONTRO.

Tali spese sono sempre dovute da ciascuna parte prima del primo incontro in applicazione di quanto previsto dalle seguenti Tabelle, a seconda del tipo di Mediazione:

1.1. Mediazione volontaria e Mediazione da clausola contrattuale o statutaria.

VALORE DELLA LITE calcolata ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 150/2023	A) SPESE DI AVVIO	B) SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE (A + B) + Iva
Fino a € 1.000,00	€ 40,00 + Iva	€ 60,00 + Iva	€ 122,00
Da € 1.000,00 a € 50.000,00	€ 75,00 + Iva	€ 120,00 + Iva	€ 237,90
Oltre € 50.000,00 e indeterminabile	€ 110,00 + Iva	€ 170,00 + Iva	€ 341,60
indeterminabile basso	€ 110,00 + Iva	€ 60,00 + Iva	€ 207,40
indeterminabile medio	€ 110,00 + Iva	€ 120,00 + Iva	€ 280,60
indeterminabile alto	€ 110,00 + Iva	€ 170,00 + Iva	€ 341,60

Nota: sono possibili modifiche da parte degli Organismi privati ai sensi dell'art. 32 del D.M.

1.2. Mediazione su tentativo obbligatorio e Mediazione demandata dal Giudice.

Rispetto alla Mediazione volontaria, gli importi sono ridotti di un quinto ex art. 28, co. 8, del D.M. n. 150/2023:

VALORE DELLA LITE calcolata ai sensi dell'art. 29 D.L. n. 150/2023	A) SPESE DI AVVIO	B) SPESE DI MEDIAZIONE	TOTALE (A + B) + Iva
Fino a € 1.000,00	€ 32,00 + Iva	€ 48,00 + Iva	€ 97,60
Da € 1.000,00 a € 50.000,00	€ 60,00 + Iva	€ 96,00 + Iva	€ 190,32
Oltre € 50.000,00 e indeterminabile	€ 88,00 + Iva	€ 136,00 + Iva	€ 273,28
indeterminabile basso	€ 88,00 + Iva	€ 48,00 + Iva	€ 165,92
indeterminabile medio	€ 88,00 + Iva	€ 96,00 + Iva	€ 224,48
indeterminabile alto	€ 88,00 + Iva	€ 136,00 + Iva	€ 273,28

Nota: sono possibili modifiche da parte degli Organismi privati ai sensi dell'art. 32 del D.M.

In entrambi i casi sono dovute anche le eventuali spese vive diverse dalle spese di avvio, costituite dagli esborsi documentati effettuati dall'Organismo per la convocazione delle parti, per la sottoscrizione digitale

dei verbali e degli accordi quando la parte è priva di propria firma digitale e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall'art. 16, co. 4.

2. SPESE ULTERIORI DI MEDIAZIONE. Art. 30 D.M. n. 150/2023.

2.1. In caso di mancata conciliazione al primo incontro.

Se la mediazione si chiude al primo incontro senza accordo non sono dovute ulteriori spese oltre a quelle indicate nelle precedenti due tabelle.

2.2. In caso di mancata conciliazione in incontri successivi al primo.

Quando il procedimento prosegue con incontri successivi al primo e si conclude senza accordo, sono dovute agli Organismi pubblici le ulteriori spese di mediazione calcolate secondo la seguente tabella:

VALORE DELLA LITE	SPESA (MINIMO – MASSIMO)
FINO A € 1.000,00	€ 80,00 - € 160,00 + IVA
DA € 1.001,00 A € 5.000,00	€ 160,00 - € 290,00 + IVA
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 290,00 - € 440,00 + IVA
DA € 10.001,00 A € 25.000,00	€ 440,00 - € 720,00 + IVA
DA € 25.001,00 A € 50.000,00	€ 720,00 – € 1.200,00 + IVA
DA € 50.001,00 A € 150.000,00	€ 1.200,00 - € 1.500,00 + IVA
DA € 150.001,00 A € 250.000,00	€ 1.500,00 - € 2.500,00 + IVA
DA € 250.001,00 A € 500.000,00	€ 2.500,00 – € 3.900,00 + IVA
DA € 500.001,00 A € 1.500.000,00	€ 3.900,00 - € 4.600,00 + IVA
DA € 1.500.001 A € 2.500.000,00	€ 4.600,00 - € 6.500,00 + IVA
DA € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00	€ 6.500,00 – € 10.000,00 + IVA

Nota: per gli Organismi privati si applica la tabella redatta in conformità all'art. 32 e approvata dal Responsabile del Registro.

In caso di Mediazione su tentativo obbligatorio oppure di Mediazione demandata dal Giudice gli importi sono ridotti di un quinto.

2.3. In caso di conciliazione al primo incontro.

Nel caso in cui le Parti raggiungano l'accordo conciliativo al primo incontro, sono dovute le ulteriori spese di mediazione con detrazione di quanto già versato, in applicazione di quanto previsto dalla seguente tabella allegato A:

VALORE DELLA LITE	SPESA (MINIMO – MASSIMO)
FINO A € 1.000,00	€ 80,00 - € 160,00 + IVA
DA € 1.001,00 A € 5.000,00	€ 160,00 - € 290,00 + IVA
DA € 5.001,00 A € 10.000,00	€ 290,00 - € 440,00 + IVA
DA € 10.001,00 A € 25.000,00	€ 440,00 - € 720,00 + IVA
DA € 25.001,00 A € 50.000,00	€ 720,00 – € 1.200,00 + IVA
DA € 50.001,00 A € 150.000,00	€ 1.200,00 - € 1.500,00 + IVA
DA € 150.001,00 A € 250.000,00	€ 1.500,00 - € 2.500,00 + IVA
DA € 250.001,00 A € 500.000,00	€ 2.500,00 – € 3.900,00 + IVA

DA € 500.001,00 A € 1.500.000,00	€ 3.900,00 - € 4.600,00 + IVA
DA € 1.500.001 A € 2.500.000,00	€ 4.600,00 - € 6.500,00 + IVA
DA € 2.500.001,00 A € 5.000.000,00	€ 6.500,00 - € 10.000,00 + IVA

Nota:

Per le mediazioni di valore superiore a € 5.000.000,00, per lo scaglione minimo si applica un coefficiente dello 0,2% e per lo scaglione massimo dello 0,3%.

Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica lo scaglione da € 50.000,00 a € 150.000,00. Per gli Organismi privati le spese sono determinate da ciascun organismo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del d.m. n. 150/2023 e poi maggiorate del dieci per cento.

2.4. In caso di conciliazione in incontri successivi al primo.

Sono dovute agli Organismi pubblici o agli Organismi privati le ulteriori spese di mediazione, calcolate, rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A (riportata sopra) o secondo quanto previsto dal singolo organismo, con una maggiorazione del venticinque per cento.

Gli importi massimi delle tabelle di cui sopra possono essere maggiorati fino al venti per cento, in ragione dell'esistenza di almeno uno dei seguenti criteri: a) esperienza e competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; b) complessità delle questioni oggetto della procedura, quali l'impegno richiesto al mediatore, valutabile anche, ma non esclusivamente, in base al numero degli incontri.

Inoltre, fuori dai casi in cui la domanda ha ad oggetto una lite tra consumatore e professionista, su accordo delle parti, le spese di mediazione possono essere determinate, nel rispetto degli scaglioni di valore previsti dalla tabella di cui all'allegato A, in base a uno dei seguenti criteri: a) la durata di ciascun incontro; b) l'esperienza e la competenza del mediatore designato su concorde indicazione delle parti; c) il prevedibile impegno del mediatore per l'intero procedimento in base a criteri oggettivi e predeterminati che la tabella deve indicare, quali la complessità delle questioni oggetto della procedura e il numero delle parti.

Quando le spese di mediazione sono determinate in conformità a quanto appena detto, in caso di conciliazione possono essere maggiorate, su accordo delle parti, in misura non superiore al venti per cento.

Le spese di mediazione applicate dagli Organismi pubblici non derogano gli importi minimi fissati nella tabella di cui all'allegato A per gli scaglioni di riferimento.

Si precisa che ai sensi dell'art. 20 del d. lgs. n. 28/2010 è riconosciuto alle parti, in caso di raggiungimento di un accordo di conciliazione, un **credito d'imposta** commisurato all'indennità corrisposta (spese di avvio più spese di mediazione), con il limite di € 600,00.

Inoltre, quando la mediazione è obbligatoria o demandata dal giudice, è riconosciuto alle parti un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e con il limite di € 600,00.

I crediti d'imposta sono utilizzabili con il limite di € 600,00 per procedura e fino a un importo massimo annuale di € 2.400,00 per le persone fisiche e di € 24.000,00 per le persone giuridiche.

In caso di mancato raggiungimento dell'accordo di mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

È riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e comunque di € 518,00.

Le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonché le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati sono disciplinati dal decreto interministeriale 1° agosto 2023.